

CXVIII SEDUTA

(Antimeridiana)

VENERDI 5 OTTOBRE 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114) (Seguito della discussione)

PRESIDENTE	3027, 3028, 3029, 3030, 3031
NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale	3027, 3028, 3029, 3030
DENARO, Presidente della Commissione	3030, 3031
(Votazione segreta)	3031
(Risultato della votazione)	3031

Disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60) (Discussione):

PRESIDENTE	3031, 3033
CUZARI, Presidente della Commissione e relatore	3031

La seduta è aperta alle ore 11.

GIUMMARRA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati. » (114)

PRESIDENTE. Si proceda al seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, con

provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati. »

Ricordo che la discussione, iniziata nella seduta precedente, si svolge sul nuovo testo elaborato dalla Commissione. Ricordo ancora che nella precedente seduta è stato accantonato l'articolo 1 e sono stati approvati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Onorevole Presidente, chiedo che si riprenda la discussione dell'articolo 1 accantonato nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

In obbedienza al disposto dell'articolo 20 dello Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1946, numero 445 convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2, nonché dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, numero 1138, nel territorio della Regione siciliana

le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate dall'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche per le materie previste dalla legge 29 aprile 1949, numero 264 la cui applicazione nel territorio della Regione avviene secondo le norme e le direttive disposte dall'Assessore predetto.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Onorevole Presidente, durante la discussione dell'articolo 1 Ella, impegnata nella sua qualità di nonno giovanissimo si era dovuto allontanare dall'Aula; e poichè aveva fatto qualche rilievo in merito alla parola « anche » contenuta in detto articolo, io avevo chiesto l'accantonamento della discussione.

L'Assemblea rendendo omaggio alla Sua qualità di nonno oltre che di Presidente accolse la mia richiesta.

Entrando ora nel merito della discussione, vorrei chiarire che questo « anche » è stato posto per dire che i poteri dell'Assessore non sono limitati alle materie previste dalla legge 29 aprile 1949, cioè al settore della occupazione, ma si estendono, oltre alla cooperazione, alla previdenza sociale ed agli altri settori che rientrano nella sua competenza, « anche » alle predette materie. Col provvedimento in esame vogliamo fare un passo in avanti e non un passo indietro.

Per molta parte l'articolo 1 rappresenta una forma di passaggio di poteri; e se soprattutto la particella « anche », potrebbe apparire che noi intendessimo limitare quasi il passaggio dei poteri soltanto ad un determinato settore. Vorrei perciò che la parola « anche » non fosse soppressa. Comunque, circa la fondatezza del mio rilievo, mi rimetto alla Sua ben nota competenza giuridica.

PRESIDENTE. Come ho avuto occasione di dire ieri sera, la mia perplessità nasce da questo fatto: non vi è dubbio che i poteri cui si riferisce l'articolo in esame sono già spettanti all'Assessore al lavoro. E lo sono, intanto, per la forza e la efficacia dello Statuto regionale siciliano, il quale, per quel che riguarda l'attribuzione diretta delle funzioni, non postula — con il rispetto di diverse opinioni manifestate dai Ministri e da altissimi funzionari — alcuna necessità di norme di attuazione. L'Assemblea, che ha legiferato

nel campo del lavoro, non ripete i suoi poteri di legislazione da nessun atto di carattere amministrativo e nemmeno di carattere legislativo ma soltanto dallo Statuto della Regione siciliana.

E' indubbio — ripeto — che i poteri di cui si è detto spettano all'Assessore al lavoro, anche in considerazione del fatto che le norme di attuazione, promulgate con decreto del Presidente della Repubblica, lo hanno espressamente stabilito. Il porre quella particella copulativa « anche » implicherebbe quasi che noi ponessimo in dubbio la forza e la efficacia dello Statuto e delle norme di attuazione, e potrebbe dare esca, specie nel momento attuale — in cui si manifesta una particolare sollecitudine nelle impugnative, nelle contestazioni, nel porre ostacoli alla pacifica applicazione dello Statuto — ad ulteriori controversie di carattere costituzionale, con il brillante risultato di bloccare questa legge e, forse, per riverbero, di far quasi sorgere il dubbio che le norme di attuazione già vigenti abbiano bisogno di amplificazione per comprendere tutta quanta la materia del lavoro, che, viceversa, spetta come esecuzione e amministrazione all'Assessore al lavoro. Questa è la natura della mia perplessità; perplessità che non mi pare sia fugata dalle dichiarazioni rese poco fa dall'onorevole Napoli.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Mi permetta, signor Presidente, di obiettare che sono altrettanto perplesso per la tesi contraria. Questa è una materia molto delicata e peraltro incide nei poteri della Regione. Nelle tante riunioni che abbiamo avuto con quei personaggi cui si è prima accennato, e che vanno dagli alti paveri della burocrazia ai nostri « maggiori colleghi », mi sono, per esempio, sentito dire che la lettera f) dell'articolo 17 del nostro Statuto, parla di rapporti di lavoro previdenza ed assistenza sociale; talché l'Assemblea avrebbe maggiore possibilità di emettere una legge che tuteli il rapporto di lavoro attraverso i contratti di lavoro, anzichè una legge sul collocamento. Avendo io osservato che il

collocamento è la premessa del rapporto di lavoro — perchè per legge è obbligatorio passare attraverso il collocamento per avere il lavoro — mi son sentito rispondere che lo Statuto non accenna al collocamento ed opporre il famoso *ubi voluit dixit*. Siamo in questo stato di tensione di opinioni giuridiche.

L'articolo 1 stabilisce che « nel territorio della Regione siciliana le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate dallo Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche per le materie previste dalla legge 29 aprile 1949 numero 264 ».

Se dicesse « nel territorio della Regione siciliana, le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate dall'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale per le materie previste dalla legge 29 aprile 1949 numero 264 », sarebbe, a mio avviso, limitativo; viceversa con l'espressione « anche per le materie » si vuol dire: oltre che per tutte quelle altre, anche per questo.

Non credo che la soppressione della particella « anche » viene incontro alla esigenza manifestata dall'onorevole Presidente, che peraltro è ragionevolissima e da noi perfettamente condivisa; all'esigenza cioè di non pregiudicare il passaggio dei poteri che è avvenuto.

Direi che la soppressione dell'« anche » sarebbe limitativa; tuttavia, siccome siamo tutti animati dallo stesso intento e cerchiamo di fare il meglio per non dare adito ad osservazioni, e trattandosi di un problema di dirigenza che ha riferimento giuridico e politico, direi che questa proposizione, col consenso dei colleghi, potrebbe essere approvata così come è, dando facoltà al Presidente, in sede di coordinamento, di mettere o togliere l'« anche », secondo che gli sembri migliore l'una o l'altra via per tutelare gli interessi della Regione. Vorrei solo ribadire che questo « anche » è stato frutto di elaborazione mentale che mi appartiene in proprio, per dire, in parole povere, che il resto c'è ma c'è anche questo.

Comunque, il problema è molto chiaro, signor Presidente, e non credo si debba illustrare ancora. Però, bisogna tenere presente che, sedendo in questo banco, si hanno molto più numerosi travagli di quanto non se ne abbiano stando seduti nei banchi dei deputati.

Ella conosce meglio di me, perchè è stata per lungo tempo al Governo, le travagliatissime conversazioni romane che diventano una specie di conversazioni di politica estera! Dobbiamo, quindi, guardarci da un eventuale errore, che può derivare tanto dall'inclusione come dalla soppressione della particella « anche ».

PRESIDENTE. Io addirittura sopprimerei l'intero articolo, non soltanto la parola « anche »!

MACALUSO. Tutto l'articolo?

PRESIDENTE. Tutto l'articolo. Qual è il contenuto della legge in esame? Regolare lo esercizio dei poteri dell'Assessore al lavoro nella materia del collocamento; e non c'è dubbio che la legge in sè dispone sulla materia e regoli i poteri dell'Assessore. Allora non occorre dire che questi poteri sono esercitati dall'Assessore; la legge, nei vari articoli, stabilisce come vengono esercitati questi poteri, decide sui ricorsi, nomina le commissioni, dà le direttive; tutto specifica la legge.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Signor Presidente, mi scusi se ho l'ardire di chiederle di non fare questa proposta perchè essa porterebbe come conseguenza una serie di rilievi e di rimbrottati, avendo il rappresentante della Regione detto in molte riunioni che le leggi devono essere rispettate da tutti, anche da Ministri, sottosegretari o direttori generali. Mi sentirei un poco defraudato di uno spirito polemico che vorrei stabilire nella legge.

Peraltro, Ella deve convenire che il decreto del Presidente della Repubblica per il passaggio dei poteri all'Assessorato per il lavoro non è completo. Naturalmente, io comprendo bene che tipo di lotta a suo tempo avrà dovuto sostenere il mio predecessore ma indubbiamente il decreto per il passaggio dei poteri nel settore del lavoro è ben diverso da quelli riguardanti gli altri rami dell'amministrazione, perchè si limita a copiare letteralmente la norma del nostro Statuto senza una parola di più o di meno. Perciò, anche per ra-

III LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

5 OTTOBRE 1956

gioni di speditezza, mi permettere di insistere sulla mia proposta che sia demandato al Presidente, in sede di coordinamento, di sopprimere o mantenere la particella « anche ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DENARO. Presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo, nella maggioranza, per mantenere l'articolo nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. In una questione che può dar luogo a rilievi di carattere costituzionale il Presidente non può accettare il mandato di aggiungere o togliere una parola.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. L'Assemblea decida. Si deve gradire la fiducia dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè non c'è nessuna proposta formale di soppressione della particella « anche » pongo ai voti l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni del primo, secondo e quarto comma dell'articolo 26 della ricordata legge numero 264 del 1949, la Commissione di cui all'articolo precedente dà pareri anche sulla materia prevista dalla lettera c) dell'articolo 26 della detta legge. Ogni eventuale divergenza tra il parere della Commissione e quello del collocatore è, nel territorio della Regione siciliana, decisa dall'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per la assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati istituita col decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, numero 25.

L'onorevole Assessore, ha sostenuto ieri che la Commissione non aveva fatto rilievi sull'ultimo comma dell'articolo 7 del testo da lui proposto e che, quindi, il non essere detto comma riportato nel testo approvato dalla Commissione si doveva ascrivere ad un errore materiale. Se la Commissione è d'accordo dobbiamo ritenere che l'articolo 7 debba contenere anche l'ultimo comma che è così formulato: « L'ultimo comma del ricordato articolo 26 non si applica nel territorio della Regione siciliana ».

Quale è il parere della Commissione in seguito a queste osservazioni?

DENARO, Presidente della Commissione. Dichiaro che l'omissione è stata determinata da errore materiale così come ha rilevato lo Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale; perciò all'articolo 7 deve essere aggiunto il detto comma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 con l'aggiunta del predetto comma.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 8.

Art. 8.

Per la prima applicazione della disposizione dell'articolo 6, l'Assessore procede alla nomina delle Commissioni comunali entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi chiedo che si fissi un termine più largo dei quattro mesi previsti dallo articolo. Si tratta di un primo impianto. Devono rispondere 400 comuni; è difficilissimo che questa applicazione possa essere compiuta anche dall'Assessore in carica se poi per una eventuale inotestis dovesse succedere « qualcosa » in sede di bilancio, non so come si troverà il nuovo Assessore.

III LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

5 OTTOBRE 1956

C'è l'impegno di far presto, ma a mio avviso il tempo non è sufficiente. Non so se la legge sarà impugnata, ma comunque la circolare, perchè si facciano le designazioni sarà inviata ai comuni domani, per guadagnare tempo. Io sarei sempre dell'avviso di portare a sei mesi il termine per la nomina delle commissioni, in quanto il termine di quattro mesi è rigoroso non solo in se e per se, ma in rapporto alla situazione dei comuni della Sicilia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DENARO, Presidente della Commissione. La Commissione ritiene sufficiente il termine di quattro mesi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 9.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Non sorgendo osservazioni lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge. « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati ». (114)

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Alessi - Battaglia - Bonfiglio - Bosco - Buttafuoco - Carnazza - Carollo - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Antoni - De Grazia - De naro - Di Benedetto - Fasino - Germanà - Giummarrà - Grammatico - Jacono - Impalà Minerva - La Terza - Lo Giudice - Macaluso - Mangano - Marraro - Messana - Montalbano - Napoli - Nicastro - Nigro - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Recupero - Renda - Restivo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Sacca - Salamone - Stagno D'Alcontres - Strano - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	43
Voti contrari	8

(L'Assemblea approva)

Discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. » (60)

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza e Presidente della Commissione, onorevole Cuzari.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene oggi, dopo un lungo iter, dalla Commissione legislativa, all'Assemblea, è viva-

mente atteso e rappresenta nella sua stesura qualcosa di nuovo nel campo degli interventi governativi per la piccola proprietà contadina. Questo disegno di legge si rivolge principalmente a quella categoria di lavoratori, di contadini, che, a seguito dell'attuazione della riforma agraria, sono stati estromessi dai fondi che coltivavano prima, sia pure con contratto aleatorio e precario, e soprattutto si rivolge a questa categoria aderendo alla realtà in maniera più completa e più concreta di quanto non sia avvenuto con altre leggi rivolte alla formazione della piccola proprietà contadina. Superate, durante la fase del dibattito in Commissione, anche le difficoltà che erano state poste dalla Ragioneria generale dello Stato — che aveva ritenuto non doversi estendere alla Sicilia talune provvidenze statali, e fra queste quella per la formazione della piccola proprietà contadina — noi abbiamo ritenuto di fare cosa utile per l'economia generale dell'autonomia agganciando strettamente questa legge alla legge Sturzo sulla formazione della piccola proprietà contadina, nel senso che l'accesso al credito avverrà con un unico strumento, ma con due fonti, ed esattamente la fonte della legge statale col concorso fino al 66 per cento della spesa riconosciuta e col mutuo da parte della Regione per il restante 34 per cento a completamento, quindi, dell'intero costo dell'operazione; talché non possa verificarsi l'indebitamento gravissimo che è avvenuto in altra occasione nelle zone più povere dove i contadini, volendo accedere alla terra sia pure attraverso la legge della piccola proprietà contadina, hanno dovuto ricorrere spesso all'usura locale, per l'anticipazione di quella quota non compresa nel mutuo statale.

L'articolo 1, nella sua formulazione, precisa appunto questo concorso regionale integrativo e precisa, anche, — sono due punti che vogliamo sottolineare — che considera soggetto della legge anche quei coltivatori i cui rapporti fossero stati risolti per effetto della risoluzione dei rapporti con la cooperativa. Questo si è voluto chiarire, anche per evitare che si dicesse che, risoluto il rapporto con la cooperativa, essendo l'unico rilevante, non potessero i soci della cooperativa stessa godere di questa agevolazione. Quindi la legge è stata precisa su questo punto.

Inoltre, la legge non si limita a favorire lo

accesso dei contadini alla terra, abbandonandoli, poi, ai concorsi della legislazione ordinaria, ma nel suo corpo stesso specifica alcune provvidenze particolari: cioè un mutuo aggiuntivo non superiore al 15 per cento del totale ammontare dell'intera somma mutuata per l'acquisto di macchine, attrezzi agricoli, scorte vive e morte, indispensabili per la conduzione del fondo. (Quindi, questa forma di assistenza immediata, per mettere in condizione i nuovi piccoli proprietari di rendere immediatamente produttiva la terra, è contemplata nel corpo della stessa legge). Vi è inoltre un altro punto di particolare interesse in questa legge là dove essa affronta il problema dell'ensiteusi, che in Sicilia, in alcune località si presenta gravissimo, per la esosità dei canoni ensiteutici. La legge prevede l'intervento regionale per la diluizione di questi canoni. Su questo punto, come specifico meglio nella relazione, sono avvenute le discussioni più approfondite e sono state suggerite le soluzioni più varie. In effetti, lo intervento su questa materia si presenta particolarmente delicato perché sfiora i confini della costituzionalità; e la Commissione si è preoccupata che una formulazione forse adeguata alla realtà economica e sociale, che potrebbe consentire un intervento urgente e decisivo in favore degli ensiteuti, non potesse portare all'incostituzionalità con una impugnativa della legge e una nuova, ulteriore remora che noi vorremmo evitare a qualsiasi costo.

Vi è ancora un altro punto degli interventi finanziari della legge che mi preme sottolineare. La legge prevede un finanziamento diretto per l'importo di 1 miliardo per le opere di bonifica previste dalla legge fondamentale, la 215.

Prevede, inoltre, l'inserzione nella rubrica «Agricoltura» della somma di 40 milioni per i trenta esercizi successivi a questo per la concessione del concorso della Regione sugli interessi eccedenti il mutuo statale.

Noi abbiamo motivo di credere che questo disegno di legge, come è detto nella relazione, per la sua complementarietà si dimostrerà uno strumento agile ed utile, perché non darà luogo a due distinte procedure di concessione ma ad un'unica procedura con due distinti provvedimenti, e farà sì che con l'impegno diretto di due miliardi e mezzo per

questa parte, più il miliardo previsto per le opere di bonifica e i 40 milioni per 30 anni per il concorso negli interessi, si possa contare su una disponibilità di quasi cinque miliardi che sarà utilizzata per l'acquisto di piccole proprietà.

Se si tiene conto che accanto a questi impegni, che tra statali e regionali raggiungono i cinque miliardi e forse li possono superare a seconda della importanza che avranno i mutui di cui alla lettera b) dell'articolo 1; se si tien conto che in aggiunta a questo ci vengono dalla legge Sturzo cinque miliardi che la Cassa per la piccola proprietà contadina riserva al Meridione e alle Isole, vediamo che veramente le possibilità che abbiamo di venire incontro ai coltivatori in genere e in particolare agli estromessi dalla riforma agraria sono molto notevoli.

E' da dirsi che pure con questa ampiezza di interventi, per la stessa diluizione nel tempo, necessariamente impegnato dal meccanismo della legge e più che dal meccanismo della legge dai finanziamenti, non si può pensare che si avrà un notevole inasprimento delle pretese da parte dei proprietari, anche perché, se veramente questa legge opererà nei confronti dei terreni seminativi, noi, valutando le condizioni attuali dell'agricoltura siciliana non abbiamo un fondato motivo di ritenere che ci sarà una resistenza particolare da parte degli agricoltori a cedere queste terre. Anzi vi sono alcuni settori che sottolineano che forse non saranno pochi gli agricoltori lieti di disfarsi con una certa facilità della loro proprietà, il che contribuirà a rendere più snello il funzionamento della legge.

Noi siamo convinti che le discussioni che si sono fatte in Commissione, i contrasti, le disquisizioni notevoli, lunghe ed appassionate che abbiamo avuto su alcuni punti, per cui ancora oggi la Commissione è distinta in maggioranza e minoranza, come vedete dalla presentazione delle due relazioni, non sono tali da dividere veramente l'Assemblea sui motivi fondamentali, informatori della legge. Siamo convinti che la Commissione ha avuto una visione soprattutto tecnicamente diversa dei problemi, ma che nella sostanza, ha ritenuto di approvare e approntare lo strumento legislativo che veramente favorisce in modo potentissimo la elevazione delle condizioni di vita del bracciantato e dei contadini siciliani

e costituisce uno strumento, che, senza eccessive pretese di esclusività o di nuova inventiva regionale, è veramente, nella sua semplicità, utile al complesso dell'agricoltura siciliana. (Applausi dal centro)

PRESIDENTE. La discussione proseguirà in altra seduta.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Dimissioni dell'onorevole Palazzolo da componente della 4^a Commissione legislativa « Industria e commercio » ed eventuale sostituzione.

C. — Discussione delle seguenti mozioni:

— n. 31 degli onorevoli Colajanni ed altri con cui si chiede di deliberare, in relazione al dilagare della criminalità nelle province occidentali dell'Isola, di nominare una Commissione parlamentare di inchiesta di nuove membra, scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale, proporzionalmente fra i vari gruppi;

— n. 34 degli onorevoli Corrao ed altri, con cui si chiede di deliberare, in relazione ai recenti fatti criminosi verificatisi in alcune zone della Sicilia, di nominare una Commissione parlamentare di studio composta di nove membri scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale.

D. — Svolgimento delle seguenti interpellanze:

— n. 93 dell'onorevole Taormina sull'ordine pubblico nell'Isola;

— n. 97 degli onorevoli Cipolla ed altri sulla soppressione della Commissione permanente di confino.

La seduta è tolta alle ore 12,15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo